

Codice A1820C

D.D. 28 luglio 2021, n. 2199

BICB11/2021 - Consorzio irriguo tra i Comuni di Vigliano Biellese, Valdengo e Cerreto Castello - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di un'area appartenente al demanio idrico, pari a mq. 1.300, per il ripristino della funzionalità della derivazione d'acqua in uso al Consorzio, situata nell'alveo del Torrente Cervo, al confine con il Comune di ...



ATTO DD 2199/A1820C/2021

DEL 28/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BICB11/2021 – Consorzio irriguo tra i Comuni di Vigliano Biellese, Valdengo e Cerreto Castello – Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di un'area appartenente al demanio idrico, pari a mq. 1.300, per il ripristino della funzionalità della derivazione d'acqua in uso al Consorzio, situata nell'alveo del Torrente Cervo, al confine con il Comune di Vigliano Biellese, Foglio n. 66 NCT del Comune di Biella.

Premesso che

- con istanza del 08/06/2021 (a nostro prot. n. 26828/A1820C), il Sig. FRAIRE PIETRO, in qualità di Presidente del Consorzio irriguo tra i Comuni di Vigliano Biellese, Valdengo e Cerreto Castello con sede c/o il Comune di Vigliano Biellese, in Via Milano 328, Partita IVA 01591600026, ha richiesto l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la concessione demaniale breve per l'utilizzo di area demaniale della superficie di circa 1300 m² per il ripristino della funzionalità della derivazione d'acqua in uso al Consorzio, situata nell'alveo del Torrente Cervo, al confine con il Comune di Vigliano Biellese, Foglio n. 66 NCT del Comune di Biella, così come evidenziato nell'elaborato allegato alla domanda;
- le opere consistono nella movimentazione di materiale ghiaioso all'interno dell'alveo del torrente Cervo, mediante scavo e riporto, per il mantenimento della portata d'acqua nella derivazione in sponda sinistra autorizzata dalla Provincia di Biella con Determinazione Dirigenziale n° 696 del 19/04/2013;
- all'istanza è allegato il progetto redatto dal Geom. Giovanni Battista Cucco (iscritto al Collegio Geometri della Provincia di Biella al n. 585) nel quale sono schematizzate e ubicate le operazioni di scavo e riporto previste.

Dato atto che

- la notizia di presentazione dell'istanza di cui sopra è stata pubblicata sul n° 25 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 23/06/2021, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta;
- la notizia di presentazione dell'istanza di cui sopra è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Biella (BI) con avviso n. 2021/0002551 dal 14/06/2021 al 28/06/2021 come comunicato dal medesimo Comune con nota registrata al nostro protocollo con n. 35157 in data 27/07/2021 e che nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione non sono state presentate opposizioni di sorta;
- la notizia di presentazione dell'istanza di cui sopra è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Vigliano Biellese (BI) con avviso n. 442/2021 dal 11/06/2021 al 26/06/2021 come comunicato dal medesimo Comune con nota registrata al nostro protocollo con n. 35405 in data 28/07/2021 e che nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione non sono state presentate opposizioni di sorta;

preso atto

- del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 50,00 a titolo di rimborso delle spese istruttorie relative alla concessione breve, come comunicato con nota registrata al nostro protocollo con n. 27739/A1820C in data 14/06/2021;
- preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 188,00 a titolo di canone demaniale per concessione breve, come comunicato con nota registrata al nostro protocollo con n. 27739/A1820C in data 14/06/2021;

visto il parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, con prescrizioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.), rilasciato dalla Provincia di Biella – Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, con nota registrata al ns. prot. con n. 28240/A1820C del 16/06/2021;

ritenuto, poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato torrente Cervo, necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;

In data 16/07/2021 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi;

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dell'opera in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R del 4/4/2011;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";

- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)".
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

DETERMINA

di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici, Consorzio irriguo tra i Comuni di Vigliano Biellese, Valdengo e Cerreto Castello con sede c/o il Comune di Vigliano Biellese, in Via Milano 328, Partita IVA 01591600026, l'utilizzo di area demaniale della superficie di circa 1300 m² per il ripristino della funzionalità della derivazione d'acqua in uso al Consorzio, situata nell'alveo del Torrente Cervo, al confine con il Comune di Vigliano Biellese, Foglio n. 66 NCT del Comune di Biella, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- l'intervento deve essere realizzato nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore Tecnico regionale;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'efficienza idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l'eventuale realizzazione di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o

nella fascia di rispetto dell' art. 96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto, e/o con tempistiche esecutive che superano quelle indicate nella richiesta, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione da questo Settore Tecnico regionale;

- il materiale inerte proveniente dalla movimentazione in alveo dovrà essere usato esclusivamente per il progetto presentato;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo dell'opera, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore Tecnico regionale, a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione il richiedente dovrà inviare al questo Settore Tecnico regionale la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
- durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'ufficiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
- durante la realizzazione dell'opera, il soggetto autorizzato dovrà assicurare la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore Tecnico regionale, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle della difesa formata dai materiali movimentato, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di ufficiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate all'esecuzione dei lavori in oggetto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario estensore:
Dott. Michele Cressano

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo